

Il controllo sull'iscrizione, le proroghe e l'avocazione del Procuratore Generale

Limiti e modalità delle competenze del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 106/2006.

L'art. 6 va letto congiuntamente all'art. 2 del D. Lvo 106/2006, che attribuisce al Procuratore della Repubblica, in quanto titolare esclusivo dell'azione penale, il dovere ex art. 1 comma 2 di *“assicurare il corretto puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato¹ ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio”*.

L'art. 6 attribuisce al Procuratore Generale un potere di vigilanza e di sorveglianza al fine di *“verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato² ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5”*, potere di vigilanza che si esercita attraverso l'acquisizione di *“dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto”* ed il conseguente invio *“al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale”*.

Il potere di vigilanza di cui sopra è inteso in un'accezione positiva di ricognizione e diffusione di buone prassi nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla proceduralizzazione della collaborazione tra uffici. Secondo la risoluzione del Csm del 16.3.2016³ non è e non deve essere *“una sorta di cuneo nelle maglie dell'autonomia degli uffici di primo grado”*, ma va inteso quale *“vero e proprio metodo di lavoro, fatto della paziente e diffusa attività di armonizzazione, prima a livello distrettuale e poi a livello nazionale, delle migliori prassi di organizzazione applicate al settore investigativo e requirente”*. Si parla di *“collaborazione istituzionale e di ricerca di soluzioni condivise”*.

Aperto una breve digressione bisogna rilevare come, in ordine all'osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione, si debba ritenere assolutamente incompressibile un margine di discrezionalità in capo al P.M. In sede di iscrizione questi non è vincolato alle indicazioni della polizia giudiziaria ed in generale non è vincolato alle prospettazioni dell'autore della notizia criminis in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La discrezionalità del P.M. riguarda la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un quadro indiziario che, rendendo l'ipotesi di reato concreta e da approfondire, imponga l'iscrizione del suo plausibile autore. Si pensi al caso di un indagato che nella difesa affermi di essere stato calunniato. Alla domanda se il P.M. avesse l'obbligo di iscrivere il reato di calunnia a carico degli originari denunciatori la Suprema Corte ha risposto

¹ La parte relativa alle iscrizioni è stata aggiunta dalla riforma Orlando al comma 75 dell'art. 1

² Idem art. 1 comma 76

³ Risoluzione in materia di organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo

negativamente, sottolineando la discrezionalità della decisione del P.M. al riguardo. Cass. Sez. VI 45206 del 16.7.2013 Ced 257381

Tornando ai poteri del Procuratore Generale si deve sottolineare come la vigilanza del P.G. sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato non comporti un sindacato su di uno specifico fascicolo, dovendo invece essere esercitata attraverso la trasmissione di dati generali che possono essere rilevati. La Procura Generale non ha titolo per avere informazioni di contenuto, ma solo per avere dei numeri nudi. Così le comunicazioni previste dall'art. 127 Disp. att. cpp e la richiesta, ad esempio del numero dei modelli 45 che risultano aperti.

Trattasi infatti di vigilanza da esercitarsi non sulla singola iscrizione, quanto sul sistema nel suo insieme, attivando meccanismi idonei a monitorare correttezza e tempestività delle iscrizioni (vedasi orientamenti del PG Cass. del 19.1.2023)⁴.

Un primo strumento volto ad attuare la vigilanza è, come si è accennato, la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. att. cpp., per quanto dettato in vista dell'esercizio eventuale del potere di avocazione⁵. La fase di interlocuzione, su cui torneremo più avanti, tra la Procura Generale e la Procura di I grado, che precede la decisione in ordine all'avocazione, consente una sorta di verifica a campione sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Per inciso si deve dire che, per quanto concerne l'esercizio della vigilanza ed anche il possibile sbocco con l'adozione di un decreto di avocazione, gli elenchi in formato excel, che sono stati definiti "elenchi muti"⁶, trasmessi dalle procure, non offrano un materiale

⁴ In generale bisogna sottolineare come la Procura Generale non sia un vertice investigativo, ma abbia solo un potere di ricognizione e di diffusione di buone prassi (Cfr. CSM risposta quesito 16.3.2016). Il CSM in tale risposta ha chiarito come il P.G. non abbia il potere di impartire direttive, anche solo interpretative, alla Polizia Giudiziaria.

⁵ La trasmissione tramite Consolle penale - da parte delle Procure della Repubblica del distretto - degli elenchi riepilogativi mensili ex art. 127 disp. att. c.p.p. relativi a procedimenti prioritari cd. "inerti" (NOTI) è intervenuta a far data dal maggio 2024. Trattasi, infatti, di procedimenti iscritti a partire dal 30/12/2022 (art. 85 bis D.L.vo 150/22) ovvero dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia e per i quali si è attesa la scadenza dei nuovi termini di cui all'art. 407 bis comma 2 c.p.p. .

Come da direttiva della Procura Generale del 20 dicembre 2023, gli elenchi riguardano esclusivamente i procedimenti prioritari, secondo anche il disposto di cui all'art. 127 bis disp. att. c.p.p.

Pertanto, non saranno oggetto di comunicazione quei procedimenti iscritti a mod. 21 che non rientrano nella previsione di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. o che non risultano previsti quali prioritari nei progetti organizzativi.

Come sopra detto, gli elenchi vengono trasmessi mensilmente dalle Procure in pacchetti formato excel tramite Consolle penale. La macrofunzione RUOLO (di Consolle) consente alla Procura Generale - selezionando la voce "Elenchi riepilogativi art. 127 disp. att. c.p.p." - la consultazione e gestione degli ELENCHI (raggruppati per Procura e P.M.).

Le Procure distinguono i procedimenti per TIPO di evento previsto dall'art. 127 disp. att. c.p.p. alle lettere:

a) "Conclusione" procedimenti nei quali il PM non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini di cui all'art. 407 bis comma 2 c.p.p., salvo che il PM abbia formulato al GIP richiesta motivata di differimento (del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate) ai sensi dell'art. 415-ter comma 2 c.p.p.; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) "Determinazione" procedimenti nei quali il PM non abbia assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'art. 415 ter commi 4 (termine fissato con ordinanza dal GIP) e 5 (termine fissato con decreto dal procuratore generale) c.p.p..

⁶ cfr. CSM risoluzione 16.5.2018 Nuova disciplina dell'avocazione ex art. 412 e 407 comma 3 bis. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure. Profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative.

di facile utilizzo per le Procure Generali⁷. Probabilmente il legislatore ha ideato questo meccanismo di trasmissione dati più per responsabilizzare l'ufficio che trasmette, che per coinvolgere nella concreta gestione del procedimento l'ufficio ricevente.

L'unico dato veramente significativo, che può essere valutato dal P.G. è quello dell'inerzia ripetuta e perdurante. Al riguardo si era discusso se la comunicazione dei procedimenti scaduti dovesse essere data una volta sola, in occasione del superamento dei termini (come proposto da qualche procura generale, per alleviare il peso che ricade sugli uffici di procura) o se dovesse la pendenza essere ribadita ad ogni comunicazione mensile. Con nota del 25.6.2024 la Procura Generale della Cassazione ha giustamente affermato la necessità che la comunicazione sia rinnovata fino a che il fascicolo con termini scaduti risulti in carico all'ufficio di procura.

Altro strumento è, come si è anticipato, la vigilanza sui fascicoli iscritti a modello 45. Trattasi di fascicoli che richiedono particolare attenzione proprio in riferimento ai tempi di definizione e pendenza, atteso che non sono soggetti ai termini previsti per i procedimenti a modello 21 o a modello 44. Anche in questo caso il Procuratore Generale non ha titolo per ottenere informazioni di contenuto sullo specifico procedimento, ma solo dei dati numerici complessivi. Può essere significativa infatti la verifica della durata della pendenza dei fascicoli a mod. 45 nonché la statistica del rapporto percentuale tra le iscrizioni operate dalle diverse Procure del distretto nel registro modello 21 e quelle effettuate a modello 45, oltre che del rapporto percentuale tra numero annuale delle iscrizioni a modello 45 e numero annuale dei passaggi ai modelli 21 o 44; infine le spese effettuate nell'ambito dei procedimenti iscritti a modello 45.

Parlando dell'uso dei fascicoli a modello 45 non può non farsi un cenno alla nuova disciplina che prevede il **sindacato del giudice sulla tempestività della iscrizione, nelle c.d. finestre di giurisdizione**.

La riforma Cartabia ha introdotto un sistema di controllo del Giudice sulla tempestività dell'iscrizione, questo sì di contenuto sul singolo procedimento.

L'art. 335 ter cpp prevede che il gip, dovendo compiere un atto del procedimento, possa ordinare con decreto motivato che il P.M. provveda all'iscrizione di una persona non ancora iscritta nel registro, quando ritenga che il reato per il quale si procede debba esserle attribuito.

L'art. 335 quater prevede che la persona sottoposta ad indagini possa chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro, di cui all'art. 335, della notizia di reato che la riguardi e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile ed ingiustificato. La richiesta può essere, a richiesta della parte soccombente nuovamente esaminata nell'udienza preliminare e prima dell'apertura del dibattimento e comunque l'ordinanza del giudice del dibattimento potrà essere oggetto di impugnazione.

⁷ Il CSM ha sollecitato i capi degli uffici requirenti di primo grado di precisare, nell'elenco di cui all'art. 127 disp.att. quali siano i procedimenti con termine di indagini scaduti che richiedono la prosecuzione dell'attività investigativa, ovvero a fornire indicazioni di "natura pratica" sì da apprestare una soluzione ragionevole (delibera del 12.9.2007, principio ribadito anche nella risoluzione del 16.5.2018 cit, nonché nelle circolari sull'organizzazione degli uffici di procura)

Questo sistema, che sottrae al P.M. il monopolio in ordine alla decisione sul se e quando iscrivere un soggetto nel registro degli indagati, può essere eluso, almeno fino a che l'iscrizione non sia fatta, dalla gestione del fascicolo a modello 45. Infatti non potrà operare né l'art. 335 ter cpp, non potendovi essere provvedimenti richiesti al Gip in un procedimento K, né l'art. 335 quater, che prevede che la parte istante sia già iscritto nel registro degli indagati. Per questo la vigilanza della Procura Generale sull'*"osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato"* ha perso di importanza per i procedimenti iscritti a modello 21, perché l'indagato si rivolgerà al giudice direttamente, ma ha assunto ancora più importanza per i procedimenti iscritti a modello 45, ancora fuori da qualsiasi controllo giurisdizionale. Per questo è da segnalare, anche in riferimento al tema della vigilanza sull'*"osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato"* la decisione delle SS.UU. di cui parleremo più avanti, che riconosce al P.G. la possibilità di avocare anche un procedimento iscritto a modello 45⁸.

L'art. 335 quater non prevede nessuna comunicazione al P.G. in ordine al provvedimento di retrodatazione. Nell'esercizio della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il P.G. potrebbe chiedere ai Procuratori del distretto i dati relativi ai procedimenti per i quali il Gip abbia disposto la retrodatazione, ma, essendo gli uffici di procura già in gravissime difficoltà a rilevare e trasmettere i dati previsti dalla legge, non sembra concretamente realizzabile questa ulteriore forma di monitoraggio.

⁸ tra l'altro il Csm sul quesito posto dal un procuratore della Repubblica in ordine ad un contrasto interpretativo interno all'ufficio in merito alla corretta individuazione delle notizie da iscriversi a registro modello 45 ha affermato non essere suo compito *"fornire interpretazioni o direttive circa l'utilizzo dei modelli per l'iscrizione dei fatti aventi o non aventi rilievo penale, trattandosi di valutazione propriamente giudiziaria, rimessa alla interpretazione ed alla discrezione del procuratore della repubblica e dei singoli magistrati designati alla trattazione degli affari"* (risposta a quesito del 15.7.2009)

IL POTERE DI AVOCAZIONE⁹

Appare opportuno elencare le ipotesi di avocazione:

L'avocazione "in caso di inerzia". Il comma 1 dell'articolo 412 del Cpp. (articolo interessato dal decreto correttivo n. 31 del 2024) è la norma centrale di disciplina dell'avocazione, prevedendo il potere del procuratore generale di avocare il fascicolo nella ricorrenza delle ipotesi di inerzia da parte del Pubblico Ministero nell'assunzione delle determinazioni definitive in esito allo svolgimento delle indagini. Il criterio ispiratore nell'esercizio del potere di avocazione è l'inerzia ingiustificata del titolare dell'azione penale¹⁰.

⁹ Cfr. Vito Belviso, Diritto on line (2019), voce Avocazione, enciclopedia Treccani: *“L’istituto in discussione affonda le sue origini in una concezione verticistica dei rapporti tra uffici della magistratura requirente (nello specifico Procura della Repubblica e Procura generale presso la Corte d’appello).*

Il potere di sostituzione di un organo nell’attività deputata ad altro organo, infatti, induceva a ritenere l’esistenza di un rapporto di sovraordinazione gerarchica del primo rispetto al secondo.

Una interpretazione di questo tipo trovava conforto nel modo in cui, in concreto, l’avocazione delle indagini preliminari era stata originariamente disciplinata nel codice di rito del 1930.

Le ipotesi di avocazione previste negli artt. 234 e 392 c.p.p. 1930, infatti, pur nella loro eterogeneità, evidenziavano l’esistenza di un potere incontrastato, in capo al Procuratore generale, di sostituirsi senza alcun particolare vincolo e, dunque, finanche ‘arbitrariamente’ al pubblico ministero procedente.

Tale assetto normativo, invero, sembrava rappresentare il riflesso della sovraordinazione gerarchica del Ministro di grazia e giustizia rispetto al pubblico ministero, la cui azione era originariamente sottoposta al potere di ‘direzione’ dell’organo di Governo (in seguito, con l’art. 39, R.d.l. 31.5.1946, n. 511, il potere di ‘direzione’ veniva sostituito con quello di ‘vigilanza’, per poi giungere, con la Costituzione repubblicana, all’affermazione del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, artt. 101, co. 2 e 104 Cost).

In altre parole, nell’originaria impostazione codicistica, nella più ampia ottica di un ordinamento a carattere ‘piramidale’, anche i rapporti tra Procura generale e Procura della Repubblica erano ispirati all’idea di una gerarchia tra i due uffici.

L’avvento della Costituzione repubblicana, tuttavia, sembra determinare un primo punto di svolta nella disciplina della avocazione, la cui ragione deve essere necessariamente ricercata proprio nel definitivo abbandono di tale concezione.

La costituzionalizzazione dell’obbligatorietà dell’azione penale contenuta nell’art. 112, inserita in un più ampio contesto di rivisitazione dei rapporti tra poteri dello Stato, con l’espressa previsione di un sistema di garanzie e di ripartizione di funzioni, accompagnata dall’affermazione del principio di autonomia e indipendenza della magistratura contenuta negli artt. 101 e 104, determina un superamento della vecchia ricostruzione verticistica dei rapporti in seno alla magistratura requirente. a nuova concezione del potere di avocazione, da intendersi come strumento posto a presidio del principio di obbligatorietà dell’azione penale, ha fin da subito evidenziato la necessità dell’intervento della Corte costituzionale al fine di valutare la compatibilità del sopra delineato quadro normativo con i nuovi principi contenuti nella Carta fondamentale, nonché il concomitante bisogno di interventi di riforma per adeguare la disciplina dell’avocazione al mutato assetto costituzionale.

Devono leggersi in questo senso le due ravvicinate pronunce della ridetta Corte con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 234 c.p.p. (C. cost., 22.6.1963, n. 110) e dell’art. 392, terzo comma, ultima parte (C. cost., 2.4.1964, n. 32), ovvero due disposizioni in materia di avocazione accomunate dal riconoscimento in capo al Procuratore generale di una insindacabile discrezionalità nel determinare uno spostamento di competenza dal giudice naturale precostituito per legge, in evidente contrasto con il principio contenuto nell’art. 25 della Costituzione.

Dal punto di vista normativo, invece, a partire dagli anni ‘70, con i primi lavori preliminari alla preparazione di una legge delega per il nuovo codice di procedura penale, si assiste al definitivo abbandono della concezione gerarchica dei rapporti tra Procura generale e Procura della Repubblica, come peraltro manifestato da alcune proposte di rivisitazione della normativa che si sono spinte fino a ‘suggerire’ la totale esclusione del potere di avocazione.

Abbandonate tali derivazioni più estreme della lettura ‘costituzionalmente orientata’ dei rapporti tra gli uffici della magistratura requirente, si è giunti a delineare nel codice del 1988 una disciplina in cui il potere di avocazione risulta essere strettamente vincolato a rigidi presupposti che limitano fortemente il potere di autosostituzione da parte del Procuratore generale.

¹⁰ così testualmente la Procura Generale della Cassazione nella nota 24.4.2018

Per quanto concerne le ipotesi di inerzia si deve mettere in rilievo come si vada dall'ipotesi di scadenza del termine di cui all'art. 407 bis comma II, che è dato dal termine delle indagini +, nel caso in cui sia stato notificato l'avviso ex art. 415 bis, il c.d. "periodo di riflessione"¹¹, senza che il P.M. abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, ai casi di c.d. "inerzia definitiva", che si sostanziano nel mancato rispetto dei termini previsti dagli articoli 415 ter comma 4 e comma 5 cpp. che sono termini successivi a quelli del 407 bis, il cui sfioramento comunque presuppongono.

Infatti, se allo scadere del termine di cui all'art. 407 bis comma II cpp. il P.M. è rimasto inerte, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa possono chiedere al Gip di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso non siano giustificate, di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il Gip può quindi ordinare al P.M. di assumere le sue determinazioni entro il termine di 20 gg.

L'inerzia allo spirare di tale termine può dare luogo all'avocazione da parte del P.G. cui è comunicata l'istanza.

Nello stesso modo il P.G., se allo scadere del termine di cui all'art. 407 bis comma II non dispone l'avocazione delle indagini, può ordinare al P.M. di assumere le determinazioni, entro un termine non superiore a 20 giorni, in ordine all'esercizio dell'azione penale, termine scaduto il quale potrà disporre l'avocazione. Tuttavia, quest'ultima opzione non è praticabile se il P.M. abbia formulato al gip la richiesta di differimento del deposito degli atti, ai sensi dell'art 451-ter, comma 2 c.p.p. e questa sia stata accolta, ovvero se sia già in corso la procedura di cui all'art.415-ter, c.4 c.p.p. (ossia il ricorso al gip promosso dall'indagato o dalla persona offesa contro la stasi del procedimento).

Come si è detto, l'inerzia, perché rilevi per l'avocazione, deve essere ingiustificata. Il legislatore ha previsto positivamente un caso di inerzia giustificata, all'art. 415 ter comma II lett. a) cpp. quando si attenda la decisione su di una richiesta di misura di custodia cautelare in carcere, ma certo questo non è l'unico caso di inerzia giustificata¹². Lo è anche quella che deriva da ritardi di terzi, quando ad esempio i consulenti tardino a depositare la propria relazione, la polizia giudiziaria tardi a depositare l'annotazione conclusiva riepilogativa, i fascicoli siano fermi nelle segreterie in attesa di essere "lavorati" dal personale amministrativo, di cui vi è gravissima carenza etc..

L'avocazione ex articolo 412, comma I cpp., è discrezionale e la discrezionalità verte anche sul profilo della giustificatezza della inerzia. La disciplina introdotta dalla "riforma Orlando" sembrava imporre al P.G. un dovere di avocazione, ma già in allora sia il Csm che la Procura Generale della Cassazione¹³ avevano chiarito come il potere di avocazione non potesse che essere discrezionale. Ora la lettera della legge ha chiuso ogni discussione sul punto ed in tal senso va letto anche il nuovo articolo 127 bis delle disposizioni di attuazione cpp., che detta i criteri in forza dei quali il PG deve determinarsi, richiamando

¹¹ la norma prevede il termine di 3 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 405 comma II (termine per la conclusione delle indagini preliminari) o di tre mesi (o addirittura nove mesi per i reati più gravi di cui all'art. 407 comma II) dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cpp."

¹² Si vedano sul punto le "linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia" della Procura Generale di Roma del 7 giugno 2024.

¹³ La nota della Procura Generale della Cassazione avente ad oggetto "criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione" del 24.4.2018 diceva che, pur a fronte del dato lessicale della norma in allora in vigore "dispone" di cui all'art. 412, da mettersi in relazione con la formula "in ogni caso", dell'art. 407 comma III bis relativo al dovere di decidere, del P.M. di I grado, l'istituto dell'avocazione non era connotato da "**automatismo applicativo**"

(qualora intenda disporre l'avocazione nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis, comma 2, del codice) la necessità di tener conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica, che ha iscritto la notizia di reato. La Procura Generale nell'esercitare il potere di avocazione si darà dei criteri di priorità, ma dovrà comunque tener conto dei criteri di priorità, che potrebbero essere diversi, dei singoli uffici di procura. Se si pensa ad esempio che nel distretto Piemonte Valle d'Aosta vi sono 11 procure, si coglie come questa operazione possa essere complessa.

Altro punto da chiarire: non compete al P.G. "retrodatare" l'iscrizione e quindi far decorrere i termini da valutare, in sede di decisione sull'avocazione, ad un tempo precedente rispetto a quello della effettiva iscrizione. L'avocazione non è il rimedio ad una originaria inerzia, ma ad un'inerzia attuale.

Può ancora parlarsi di avocazione per inerzia con riguardo alla previsione di avocazione disciplinata nell'articolo 421 bis del Cpp: nell'ambito dell'udienza preliminare, si prevede la facoltà di intervento del PG, pur dopo l'esercizio dell'azione penale, allorquando il giudice abbia ravvisato delle carenze investigative e sollecitato il PM a colmarle. In questa ipotesi l'intervento del PG è volto a contrastare l'eventuale, persistente inerzia del PM, non colmabile diversamente dal giudice e tale da non consentire altro che una pronuncia liberatoria ex articolo 425 cpp. Trattasi anche in questo caso di facoltà che comunque dovrà tenere conto dei criteri di priorità applicati nella Procura d'interesse.

L'articolo 413 cpp prevede un'ipotesi di avocazione sollecitata dalle parti (persona sottoposta ad indagini o persona offesa) e si collega all'avocazione per inerzia di cui all'articolo 412, comma 1 cpp: la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa possono chiedere al PG di disporre l'avocazione a norma dell' articolo 412, comma 1 c.p.p.. Il rinvio all'articolo 412 cpp consente di ritenere che la determinazione del PG continui ad essere facoltativa e legata ai criteri di priorità in uso presso l'Ufficio di Procura. Avverso il rigetto dell'istanza di avocazione presentata ex art. 413 cpp. non è ammissibile il ricorso in Cassazione. Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34789 del 02/07/2024 Cc. (dep. 16/09/2024) Rv. 286902 – 01 imputato BRUNI SABRINA: *“In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità”*.

L'art. 412 comma 2 ter c.p.p. (introdotto dalla legge 8 agosto 2024 n. 112) prevede che il Procuratore Generale, in caso di avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 bis e comma 3 quater, e 371 bis comma 4 bis c.p.p., informi il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

Avocazione per mancata condivisione della richiesta di archiviazione.

E' prevista dall'articolo 412. comma 2 cpp e si giustifica sul diverso apprezzamento discrezionale sulla determinazione di richiedere l'archiviazione adottata dal PM. L'avocazione può scattare (è facoltativa) quando il PG riceve comunicazione, ex articolo

409. comma 3 cpp dal GIP, il quale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di archiviazione del PM, fissando l'udienza innanzi a sé.

Visto che l'art. 413 prevede che le parti possano chiedere al P.G. di disporre l'avocazione ex art. 412 comma I, la stessa facoltà non è esplicitamente prevista in riferimento all'avocazione ex art. 412 comma 2, eppure nella prassi le istanze più numerose sono proprio quelle presentate dal difensore della P.O., che censura le richieste di archiviazione presentata dal P.M. Sono casi molto frequenti che si presentano soprattutto quando la persona offesa non abbia da indicare investigazioni suppletive (richieste a pena di inammissibilità per l'opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp.), ma dissenta dalle conclusioni assunte dal P.M.

Io ritengo che, dove sia previsto un potere d'ufficio dell'A.G., si debba riconoscere una facoltà in capo alle parti di sollecitarne l'esercizio.

In concreto la Procura Generale, se non vi è istanza della persona offesa, non è nelle condizioni di esaminare con la dovuta attenzione il corposo plico degli avvisi inviati dal Gip ex art. 409 comma III cpp. Tra l'altro al P.G. viene inviato il decreto di fissazione dell'udienza da parte del Gip. Qualche volta è corredato dalla richiesta di archiviazione, raramente dall'atto di opposizione della p.o. Il P.G. quindi non dispone delle informazioni che gli consentano di mettere in discussione l'impostazione del P.M. di I grado.

Come già accennato, secondo la giurisprudenza, il P.G. può avocare anche un procedimento a suo tempo iscritto a modello 45, anche oggetto di "cestinazione", quando si tratti di erronea valutazione della pseudonotizia, che invece, come notizia criminis, andava iscritta nel registro delle notizie di reato (modello 21). Sul punto SS.UU. 34536 dell'11.7.2001 P.G. in proc. CHIRICO, Mass. Uff. 219599, che hanno riconosciuto al P.G. la facoltà di avocare le indagini preliminari anche quando il P.M. abbia omissso l'iscrizione nel registro modello 21, a vantaggio del modello 45, ed avendo proceduto ad una mera archiviazione interna: *"in tema di azione penale, qualora il pubblico ministero, dinanzi ad un atto contenente una notizia di reato, abbia omissso l'iscrizione nel registro a modello 21 ovvero l'abbia eseguita nel registro modello 45 delle c.d. pseudonotizie di reato, il procuratore generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari"*. Nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 49485 del 24/10/2012 Cc. (dep. 20/12/2012) Rv. 254148 – 01 P.O. in proc. Agosta¹⁴.

Non è invece consentito al P.G. di avocare un fascicolo, per il quale vi sia stato provvedimento di archiviazione del Gip ed il P.M., a fronte dell'istanza della persona offesa, non ritenga di procedere alla richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cpp. Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38455 del 19/07/2017 Cc. Rv. 271196 – 01 Imputato: Moneti *"Non è impugnabile il provvedimento con cui il procuratore generale rigetti l'istanza di avocazione delle indagini relativa a denuncia concernente fatti già esaminati in diverso procedimento ed in relazione ai quali il pubblico ministero ha ritenuto di non chiedere la riapertura delle indagini, trattandosi di provvedimento non avente natura giurisdizionale ed insuscettibile di essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo"*. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale può essere esercitata nei soli casi previsti dagli artt. 412 e 413 cod.

¹⁴ Su questi temi: Sergio Sottani: "Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato" in Archivio Penale, 2021 n. 3

proc. pen., non essendo prevista per l'ipotesi dell'omessa richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.).

Si tratta di un vero vuoto nel sistema. L'omessa riapertura delle indagini, anche a fronte di elementi di prova significativi, sia che derivi da inerzia sia che derivi da un'impostazione non condivisibile, è senza rimedio.

Come sempre il legislatore ha pensato ad un processo a carico di un unico imputato per un solo fatto di reato. La realtà è fatta di denunce, querele ed esposti a carico di diversi soggetti per diversi fatti. Quid iuris quando il P.M. non abbia sviluppato l'indagine per tutti i fatti indicati nella notizia criminis, ma abbia proceduto tempestivamente per i filoni che ha ritenuto rilevanti? Per i fatti che possiamo definire "trascurati" non vi è l'inerzia di cui all'art. 412 comma I, perché non vi è stata nessuna iscrizione, né a modello 21, né a modello 45. Ritengo che il P.G. non possa avocare per un filone di indagine non sviluppato, proprio sulla base del principio ribadito dalla S. C. nella sentenza sopra richiamata e cioè che l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale, può essere esercitata nei soli casi previsti dagli artt. 412 e 413 cpp.

Quello dell'avocazione (anche per via delle sue origini descritte nella nota n. 9) è inteso dal legislatore come un rimedio da usare con cautela ed in casi tassativi, non quale snodo procedurale ordinario. Un potere da tenere sotto costante controllo: anche la comunicazione al C.S.M. del decreto di avocazione (ex art. 70 comma VI R.D. 12/1941) è stata intesa non quale segnalazione disciplinare a carico del P.M. inerte, ma quale meccanismo che consentisse al CSM di monitorare l'attività di avocazione del P.G.¹⁵

In questo senso l'ipotesi della c.d. "avocazione collaborativa", delineata dalla Procura Generale di Torino una decina di anni fa, che prevedeva la possibilità che a sollecitare l'avocazione fossero non solo le parti, ma anche il P.M. assegnatario, non pare conforme alle norme del codice di rito¹⁶. Tuttavia di tale impostazione credo si debba accogliere l'idea di fondo che l'avocazione non debba essere intesa come un provvedimento contro il pubblico ministero di I grado, ma come un rimedio che l'ordinamento prevede nei casi in cui l'ufficio del pubblico ministero non sia riuscito a

¹⁵ Cfr. risoluzione CSM 16.5.2018: esula dalla segnalazione "una finalità disciplinare, paradisciplinare o di verifica delle modalità di conduzione dell'indagine da parte del magistrato requirente, giacché la segnalazione al CSM è da ritenersi essenzialmente improntata alla conoscenza ed all'apprezzamento dei provvedimenti organizzativi da parte dell'organo di autogoverno oltre che alla necessità di valutare la stessa correttezza dell'operato del Procuratore Generale avvocante.....Si tratta, in altre parole, di una disposizione formulata per consentire una conoscenza finalizzata a tenere nel circuito del governo autonomo la vigilanza sull'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale che, evidentemente, lo eserciterà con la prudenza del caso. Più in generale è utile rimarcare come l'inerzia procedimentale che può sfociare nell'adozione di un provvedimento avocatorio non evidenzia, di per sé, un profilo di rilevanza disciplinare, trattandosi principalmente dell'indice rivelatore di una situazione complessiva dell'ufficio che coinvolge, in prima battuta e secondo quanto sopra tratteggiato, la risposta organizzativa del dirigente".

Se così è, qualora invece emergessero profili disciplinari, il P.G. dovrà inviare le comunicazioni di rito, alla Procura Generale della Cassazione ed al Ministero, non potendo ritenersi adempiuto il suo dovere di comunicazione con l'invio del decreto di avocazione al CSM.

Al riguardo si deve segnalare che l'art. 2 D. Lgs 109/2006 indica, quale illecito disciplinare alla lettera q), il reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Precisa la norma che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Se si adotta come termine previsto dalla legge quello c.d. di riflessione di 3 mesi, il ritardo potrebbe essere disciplinarmente rilevante a partire dallo scadere del nono mese.

¹⁶ Sul punto Armando SPATARO: "Rapporti tra Procure e Procura Generale" in Giustizia Insieme 23.9.2016

garantire il rispetto dei termini di decisione. La risoluzione del CSM del 16.5.2018 chiarisce come l'avocazione debba essere interpretata non in "*chiave sanzionatoria di deficienze individuali o collettive, ma piuttosto di rimedio ad indebite stasi processuali finalizzato ad incrementare il livello complessivo di funzionalità del sistema*" parlando infine di "*sinergica cooperazione*". Inerzia ingiustificata quindi non è sinonimo di inerzia colpevole. Tutti noi sappiamo quali sono le condizioni degli uffici di Procura, sia quelli molto grandi, sia quelli molto piccoli.

Altre ipotesi di avocazione:

La previsione normativa è nell'articolo 372 cpp. Trattasi di avocazioni obbligatorie (casi che si presentano molto raramente) di seguito brevemente enunciate:

- Avocazione prevista dal comma 1 lett. a) e b). Costituisce il rimedio alla impossibilità di tempestiva sostituzione ovvero alla omessa sostituzione del magistrato designato quale PM che si sia astenuto o sia incompatibile; a questa avocazione risulta correlata la disposizione di cui all'art. 53 comma 3 c.p.p., secondo cui quando il capo dell'ufficio requirente di primo grado non provvede alla sostituzione del PM di udienza (nei casi di astensione del PM designato), il PG designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio. In questo caso, l'avocazione presuppone una disfunzione organica dell'ufficio del PM (e prescinde, evidentemente, da qualsiasi valutazione in ordine alla completezza ovvero alla idoneità delle indagini); l'intervento del P.G. è finalizzato a ripristinare la funzionalità dell'azione requirente. L'avocazione obbligatoria prevista dall'art. 372 comma 1 c.p.p. deve essere disposta (ovviamente in tempi brevi) nel momento in cui il PG ha avuto notizia ed ha verificato (acquisite le necessarie informazioni) i presupposti indicati. Il potere di avocazione si esaurisce nel momento in cui risulta superata la disfunzione organica dell'ufficio del PM.
- Avocazione prevista dal comma 1 bis. E' disposta in caso di mancanza di effettivo coordinamento delle indagini collegate (per determinati gravi delitti contro lo Stato e contro l'ordine pubblico ovvero contro l'incolumità pubblica); presuppone la disfunzione (il non corretto funzionamento) o mancata attuazione dei meccanismi processuali predisposti per assicurare il coordinamento di determinate indagini collegate (anche in questo caso, indipendentemente da valutazioni concernenti incompletezza o idoneità delle indagini); al P.G. che dispone l'avocazione è chiaramente demandato il compito di svolgere le indagini in modo coordinato. Il coordinamento delle indagini per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) dovrebbe essere garantito dalla procedura prevista dall'art. 118 bis disp. att., che prevede la segnalazione dei procedimenti e dell'avvio di indagini collegate al Procuratore Generale, il quale, se il coordinamento non è stato promosso o non è effettivo, può riunire i procuratori della repubblica che procedono ad indagini collegate. Si tratta dell'unico caso in cui la legge (art. 118 bis disp. att. e 372 comma 1 bis cpp.) riconosce al Procuratore Generale funzioni di coordinamento investigativo¹⁷.

¹⁷ Cfr. C.S.M. risposta al quesito 20.4.2016 cit.

Esaminati i casi di avocazione, bisogna prendere in esame quale attività sia consentita al P.G. per valutare se procedere all'avocazione.

Il P.G. infatti assume la piena titolarità del fascicolo e quindi la legittimazione ad accedervi, solo dopo averne disposto l'avocazione, prima può solo chiedere informazioni al Procuratore della Repubblica¹⁸.

Ancora recentemente il CSM¹⁹ ha ribadito che, fino a che permane -in relazione ad un procedimento- il segreto investigativo: *“non è revocabile in dubbio che l'accesso al contenuto del fascicolo è riservato al titolare del dato, il Procuratore della Repubblica, dovendosi escludere ricadute in termini di indebita intromissione nelle prerogative dell'Ufficio requirente di primo grado, già ritenute potenzialmente idonee a inoculare germi di controllo gerarchico”*. Già con la delibera di risposta al quesito 10 ottobre 2007 il CSM aveva chiarito come non sussistesse un generalizzato potere del Procuratore Generale di esaminare atti coperti da segreto investigativo, e che, prima della scadenza dei termini delle indagini preliminari, ai fini dell'acquisizione da parte del Procuratore Generale di dati di c.d. “contenuto”, ulteriori rispetto a quelle oggetto di comunicazione con gli elenchi di cui all'articolo 127, dovessero sussistere due condizioni: 1) l'autorizzazione per ogni singolo fascicolo iscritto a modello 21 o modello 44 del Procuratore della Repubblica, quale imprescindibile condicio sine qua non; 2) l'osservanza dell'articolo 37 comma 2 n. 16 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura ed in particolare l'indicazione nel progetto organizzativo dell'Ufficio delle modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 6 comma 1 e 1 bis del decreto legislativo n.106/2006.

Quindi il P.M. è assoluto dominus in ordine alle informazioni da inviare al P.G. nell'ottica di leale collaborazione tra uffici. Nella risoluzione del CSM del 16.5.2018 si legge che la responsabilità delle comunicazioni tra Procura e Procura Generale deve essere *“senz'altro attribuita al Procuratore della Repubblica, piuttosto che al sostituto designato per la trattazione del procedimento, avuto riguardo, da un canto, all'esclusiva titolarità dell'azione penale in testa al dirigente dell'ufficio e dall'altro, soprattutto, al fatto che la ricorrenza di una situazione di inattività che possa legittimare l'avocazione....chiama in causa il ruolo e le competenze del dirigente dell'ufficio”*.

Per quanto concerne l'attività del P.G., dopo aver disposto l'avocazione, si deve mettere in rilievo come, a mente dell'art. 412 comma 2 bis c.p.p., il termine per le indagini avocate, nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 412 c.p.p., sia di novanta giorni. Per altro verso, il termine dello svolgimento delle indagini nel caso previsto dall'art. 421 bis c.p.p. è quello indicato dal GUP per il compimento delle ulteriori indagini. Negli altri casi di avocazione disciplinati dall'art. 372 comma 1 e comma 1 bis c.p.p. si deve fare riferimento alla disciplina ordinaria in materia di termini di durata (e proroga) delle indagini preliminari, come delineata dagli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. La data di decorrenza non può che essere quella in cui risulta emesso e depositato il decreto di avocazione (il quale assume valore di una sorta di iscrizione nel registro della Procura Generale). Il

¹⁸ Cfr. CSM risoluzione 16.5.2018 cit. : *“l'accesso al contenuto del fascicolo è riservato al titolare del dato, il Procuratore della Repubblica, mentre è solo l'effettivo esercizio del potere avocatorio che determina la traslazione della titolarità del procedimento in capo all'organo avocante”*.

¹⁹ (90/VV/2024 relatore Consigliere Chiarielli), rispondendo ad un quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (prot. 2860 di data 08/07/2024)

problema si pone quando si iscrivono nel registro degli indagati dei soggetti che non erano mai stati iscritti o quando si avoca un fascicolo a modello 44 o a modello 45.

In caso di avocazione, come disposto dal comma 2 bis dell'art. 412 cpp, il Procuratore Generale svolge le indagini indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni, tenendo conto che si applicano alle fattispecie oggetto di avocazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4²⁰. Prima di tale intervento normativo la giurisprudenza riteneva che il termine, in allora di 30 gg., fosse ordinatorio e che non vi fosse nessun termine perentorio. Oggi il richiamo all'art. 415 ter anche per le indagini avocate sembra imporre una conclusione diversa. Il riferimento tuttavia al 415 ter cpp comma I, che rinvia ai termini di cui all'art. 407 bis comma II, parrebbe significare che, pur rimanendo ordinatorio il termine di 90 gg. anche il P.G. debba rispettare i termini perentori di cui al 407 bis comma II cpp. e che in mancanza scattano i rimedi di cui all'art. 415 ter cpp.

Si deve segnalare che il D. Lvo 19.3.2024 n. 31 nell'aggiungere il comma 2 bis all'art. 412 cpp., prevedendo il termine di 90 giorni per la conclusione delle indagini, non ha né esplicitamente abrogato, né modificato l'art. 413, che prevede ancora il termine di 30 giorni, che decorre, tra l'altro, non dall'adozione del decreto di avocazione, ma *“dalla richiesta proposta a norma del comma 1”*. Tra l'altro si parla, in entrambi i casi, di indagini preliminari indispensabili, quasi a richiamare la necessità di accertamenti ridotti al minimo.

Non è chiaro per me il senso della coesistenza di questi due diversi termini, con un dies a quo diverso, a seconda se il P.G. procede spontaneamente o su richiesta di parte.

Nell'ambito dell'attività di indagine del P.G., questi non è vincolato nel perimetro del procedimento che avoca, quanto agli indagati ed ai reati per cui si indaga: Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27971 del 13/01/2017 Ud. (dep. 06/06/2017) Rv. 270615 - 01 Imputato: Milanese e altri: *“In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l'azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione”*. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerte).

La possibilità di applicare ai procedimenti avvocati magistrati in servizio presso Uffici di primo grado è limitata ai soli casi di cui all'art. 171 delle *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022) e comunque, anche in questi casi residuali, previa intesa col Procuratore della Repubblica. Qualora si presenti tale necessità, il Procuratore Generale, con nota, rappresenterà le esigenze dell'applicazione, rientranti nella casistica di cui all'art. 171 sopra citato e, solo a seguito di tale interlocuzione, può procedere all'applicazione.

²⁰ Si tratta del deposito in segreteria, scaduti i termini, della documentazione relativa alle indagini espletate, della richiesta di differimento di tale deposito al Gip.

Per concludere credo si debba fare un cenno al fatto che la nuova circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura²¹ preveda, in continuità con quella precedente, che nel progetto organizzativo delle Procure Generali siano esplicitati i modi in cui si intende esercitare la vigilanza e la sorveglianza ex art. 6 e le funzioni proprie di avocazione. In particolare su questo ultimo versante il P.G. deve individuare i criteri, cui si atterrà nell'esercizio del potere di avocazione, nel rispetto della delibera del CSM del 20.6.2018 come modificata alla data 18.5.2022, in modo da garantire principi di trasparenza che consentano un utilizzo razionale del potere. Il CSM parla di *“criteri oggettivi e predeterminati funzionali alla selezione dei fascicoli avocabili così da orientare la discrezionalità selettiva, secondo coordinate uniformi”*²² Il principio è chiaro ed il suo valore non può essere messo in dubbio. E' però molto difficile da tradurre in concreto, perché di fatto il P.G. si trova ad operare in un quadro ove è ribaltato il rapporto regola/eccezione, cui da P.M. era abituato. In primo grado vi è l'obbligatorietà dell'azione penale, salvo l'assegnare una priorità che però non esenta totalmente dal mandare avanti anche gli altri procedimenti, seppure su di un binario non prioritario. Per la Procura Generale invece la discrezionalità dell'avocazione fa sì che nel Pog si debba dire in positivo non quali procedimenti si faranno per primi, ma quali si faranno in assoluto. Non è quindi un'attività di “triage”, ma di vera e propria selezione. E d'altronde, non potendosi avocare tutti i fascicoli prioritari scaduti, risulta molto difficile individuare i prioritari tra i prioritari.

Anche il richiamo ai criteri di priorità lascia delle zone scoperte. Infatti i criteri di priorità servono per selezionare i processi da fare e cioè i procedimenti ai quali dare la precedenza nell'esercizio dell'azione penale. Sono meno significativi invece per selezionare i fascicoli da archiviare e da archiviare in fretta. Anzi, paradossalmente, proprio l'iniziale scrematura del proprio ruolo con la richiesta di archiviazione di tutti i fascicoli che tale esito meritino, consente al P.M. di procedere con maggiore efficienza per i fascicoli prioritari. Vi è da chiedersi quindi se i criteri di priorità possano fungere da stella polare anche quando l'avocazione sia sollecitata al P.G., ex art. 413 comma I, da parte dell'indagato, che lamenta di essere sottoposto ad indagini da anni, in un procedimento del quale auspica l'archiviazione. La risposta non è scontata, perché al momento dell'adozione del provvedimento di avocazione il P.G., che ha assunto le informazioni dal P.M. di I grado, ma non ha tra le mani il fascicolo, ancora non sa se chiederà l'archiviazione. In caso contrario vi è la possibilità che eserciti l'azione penale per un procedimento non prioritario in contrasto con quanto previsto dal suo stesso provvedimento organizzativo e con le norme primarie (127 bis disp. att. cpp.) e secondarie.

Io credo che nei progetti organizzativi i Procuratori Generali non potranno che essere piuttosto vaghi nell'individuare i criteri cui attenersi nell'esercizio del potere di avocazione e che tale vaghezza possa trovare rimedio nella motivazione del decreto stesso che, come si è visto, sarà inviato al CSM., proprio per mettere in condizione l'organo di autogoverno di monitorare l'attività del P.G.

Torino, lì 21 gennaio 2025

Giancarlo Avenati Bassi

²¹ Cfr. artt. 37 comma 2 nn. 3) 4) 15) 16 e 41 commi 1 e 2

²² Risoluzione 16.5.2018 cit.

